

Principi operativi delle Commissioni delle finanze delle Camere federali

Adottati dalle Commissioni delle finanze il 2 luglio 2019.

Nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti, le Commissioni delle finanze adottano il seguente regolamento al quale è possibile derogare solo se deciso dalla maggioranza di ciascuna delle Commissioni delle finanze.

1 Disposizioni generali

1.1 Nomina e composizione

Analogamente alle altre commissioni parlamentari, i membri delle Commissioni delle finanze, i presidenti e i vicepresidenti sono nominati dal rispettivo ufficio.¹

1.2 Durata del mandato e supplenza

I membri sono nominati per un quadriennio.²

Un membro della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale può farsi sostituire a una seduta di commissione o di sottocommissione da un altro membro del gruppo parlamentare. Il suo gruppo parlamentare designa il sostituto.³

Un membro della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati può farsi sostituire da un altro membro dello stesso gruppo parlamentare. Per una seduta di sottocommissione può farsi sostituire solo da un altro membro della Commissione plenaria.⁴

La segreteria del gruppo parlamentare comunica senza indugio alla segreteria della Commissione i sostituti.

1.3 Sedute

Normalmente le Commissioni delle finanze tengono a Berna otto sedute ordinarie all'anno (due per trimestre). Le date delle sedute delle Commissioni sono fissate dagli uffici dell'Assemblea federale.

A seconda dell'agenda e del numero di trattande il presidente può decidere di annullare una seduta. Le sedute durano di regola un giorno e mezzo.

I presidenti delle Commissioni delle finanze possono fissare date supplementari per le sedute della propria commissione.

In una delle otto sedute ordinarie le due Commissioni delle finanze si riuniscono insieme nel quadro di un seminario di politica finanziaria della durata di un giorno. Questo seminario serve ad approfondire un tema di politica finanziaria. La direzione

¹ Art. 43 cpv. 1 LParl

² Cfr. art. 17 cpv. 1 RCN; art. 13 cpv. 1 RCS

³ Cfr. art. 18 RCN

⁴ Cfr. art. 14 RCS

è assunta in alternanza dal presidente di una delle Commissioni delle finanze. È tenuto di regola nel Cantone di residenza del presidente incaricato della direzione. Durante il secondo giorno le Commissioni trattano i rispettivi affari correnti.

1.4 Organizzazione in sottocommissioni

Le Commissioni delle finanze dispongono di sottocommissioni permanenti con competenze ben definite. Ogni sottocommissione è diretta da un presidente. Quest'ultimo pianifica e dirige i lavori della sottocommissione e rappresenta la stessa verso l'esterno.

Le date delle sedute delle sottocommissioni sono fissate dalla segreteria delle Commissioni, che tiene conto dell'agenda parlamentare dei membri.

Nelle due Commissioni delle finanze vi sono le seguenti sottocommissioni:

sottocommissione 1: autorità e tribunali/Dipartimento delle finanze

sottocommissione 2: Dipartimento degli affari esteri/Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

sottocommissione 3: Dipartimento dell'interno/Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

sottocommissione 4: Dipartimento di giustizia e polizia/ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

1.5 Mandato delle sottocommissioni

Le sottocommissioni operano su mandato delle Commissioni. Queste ultime possono attribuire eccezionalmente alle sottocommissioni la competenza di rivolgersi direttamente ad altri organi politici, se per ragioni di tempo la Commissione stessa non riesce a decidere.

Compito principale della sottocommissione è la discussione preliminare del preventivo, dei relativi crediti aggiuntivi, del piano finanziario e del consuntivo nei rispettivi settori di competenze all'indirizzo delle Commissioni delle finanze.

Ogni sottocommissione può svolgere annualmente una visita informativa. Quest'ultima serve ad approfondire temi scelti riferiti a una determinata unità amministrativa che rientrano nel settore di competenza della rispettiva sottocommissione. Se del caso può svolgere anche più visite informative.

Le Commissioni delle finanze possono incaricare le sottocommissioni di preparare altri affari.

1.6 Costituzione delle sottocommissioni

I membri e i presidenti delle sottocommissioni sono nominati dalla competente Commissione plenaria. Ogni membro della Commissione è membro soltanto di una sottocommissione.

Nella sottocommissione i membri occupano il seggio per un quadriennio.

Nella nomina dei membri delle sottocommissioni del Consiglio nazionale si applicano i seguenti principi:

Nelle sottocommissioni ogni gruppo parlamentare ottiene proporzionalmente il numero di seggi di cui dispone nella Commissione della rispettiva Camera.

Un gruppo parlamentare evita di essere sovrarappresentato in una sottocommissione competente per un dipartimento il cui capo proviene dai suoi ranghi. Nella nomina da parte delle Commissioni è determinante la competenza dipartimentale del capo di dipartimento in quel momento.

Nella nomina dei membri delle sottocommissioni del Consiglio degli Stati sono applicabili i seguenti principi:

Il diritto dei partiti è stabilito di regola in funzione della forza dei gruppi parlamentari.

I membri dei gruppi parlamentari concordano fra loro l'attribuzione dei membri alle sottocommissioni. È applicabile il principio di anzianità.

1.7 Ricusazione

Nell'esercizio dell'alta vigilanza ai sensi dell'articolo 26 della legge sul Parlamento, i membri delle Commissioni delle finanze si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

Nei casi controversi le Commissioni decidono definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.⁵

2 Mandato e compiti della Commissione delle finanze

2.1 Mandato delle Commissioni delle finanze

Su incarico dell'Assemblea federale, le Commissioni delle finanze esercitano l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria generale della Confederazione conformemente all'articolo 26 capoversi 2 e 3 della legge sul Parlamento.

Sottostanno all'alta vigilanza delle Commissioni delle finanze le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e le unità amministrative decentralizzate, i servizi del Parlamento, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, i beneficiari di indennità e aiuti finanziari, le corporazioni, gli istituti e le organizzazioni di qualsiasi forma giuridica a cui la Confederazione ha affidato lo svolgimento di compiti pubblici, nonché imprese con una partecipazione al capitale sociale, di base o azionario della Confederazione superiore al 50 per cento, nonché i tribunali (art. 26 cpv. 2 LParl in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LCF).

⁵ Art. 11a LParl

L'alta vigilanza finanziaria nel settore della protezione dello Stato e del servizio informazioni rimane riservata alla Delegazione delle finanze.

2.2 Esame preliminare del preventivo, delle aggiunte al preventivo, del piano finanziario e del consuntivo

Le Commissioni delle finanze esaminano preliminarmente a destinazione dell'Assemblea federale il preventivo della Confederazione, compresi i relativi crediti aggiuntivi, il piano finanziario e il consuntivo conformemente all'articolo 142 capoverso 1 della legge sul Parlamento.

Il Consiglio federale informa le Commissioni delle finanze sulle sue istruzioni per l'allestimento del preventivo e del piano finanziario. Esso trasmette all'Assemblea federale il disegno di preventivo al più tardi a fine agosto.⁶

Le Commissioni delle finanze esaminano il preventivo, il consuntivo, i crediti aggiuntivi e il piano finanziario mediante un sistema di relazioni. I relatori si occupano approfonditamente dell'ufficio, dell'autorità o del tribunale ad essi attribuiti. Ogni relatore dispone di un supplente che assume i suoi compiti in sua assenza.

L'esame preliminare di crediti urgenti secondo gli articoli 28 e 34 della legge sulle finanze della Confederazione (anticipi) è riservato alla Delegazione delle finanze.

2.3 Corapporti delle Commissioni delle finanze

In merito ai disegni di atti legislativi che rivestono importanza sotto il profilo della politica finanziaria le Commissioni delle finanze possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Sulla base dei nuovi disegni di atti legislativi annunciati dal Consiglio federale, le Commissioni delle finanze propongono agli uffici quali disegni importanti sotto il profilo della politica finanziaria debbano essere loro sottoposti per corapporto conformemente all'articolo 50 capoversi 2 e 3 della legge sul Parlamento.

Su proposta del presidente le Commissioni delle finanze decidono in merito a quali disegni intendono presentare il corapporto.

Le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d'impegno e limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

2.4 Ulteriori oggetti nell'ambito dell'alta vigilanza o d'importanza politico-finanziaria

Le Commissioni delle finanze esaminano preliminarmente ulteriori oggetti trasmessi loro dagli uffici.

Le Commissioni delle finanze possono esaminare di propria iniziativa ulteriori temi nell'ambito dell'alta vigilanza o d'importanza politico-finanziaria.

⁶ Cfr. art. 142 cpv. 1 lett. a e b LParl, nonché art. 29 LFC

3 Obiettivi e criteri

3.1 Obiettivi dell'attività delle Commissioni delle finanze

Con il loro operato, le Commissioni delle finanze promuovono la trasparenza della gestione finanziaria della Confederazione e contribuiscono a rafforzare la fiducia nel Consiglio federale, nell'amministrazione e nei tribunali federali.

La loro attività contribuisce a migliorare la conduzione finanziaria, a colmare le lacune accertate e a eliminare gli errori.

3.2 Criteri dell'alta vigilanza sulla gestione finanziaria

Nell'esercizio dell'alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione conformemente all'articolo 26 capoverso 2 della legge sul Parlamento, le Commissioni delle finanze si attengono ai criteri di legalità, conformità all'ordinamento vigente, adeguatezza, parsimonia, economicità ed efficacia.

4 Mezzi delle Commissioni delle finanze

4.1 Diritti d'informazione delle Commissioni delle finanze

Alle Commissioni delle finanze spettano i diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153 della legge sul Parlamento.

Le Commissioni delle finanze possono corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali per ottenere da essi qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori (art. 153 cpv. 1 LParl).

Per quanto necessario ai fini dell'esercizio dell'alta vigilanza, esse possono ottenere da persone e servizi d'informazione al di fuori dell'Amministrazione federale informazioni e documenti. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947.

4.2 Sopralluoghi

Le Commissioni e sottocommissioni possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi presso i servizi sottoposti a vigilanza.

4.3 Strumenti parlamentari

Le Commissioni delle finanze si avvalgono di strumenti quali l'intervento parlamentare (art. 118 segg. LParl) e l'iniziativa parlamentare (art. 107 segg. LParl).

5 Collaborazione con gli altri organi e coordinamento

Le Commissioni delle finanze collaborano con gli altri organi parlamentari e coordinano la loro attività con questi ultimi.

5.1 Delegazione delle finanze

a) Nomina e composizione

Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin) delle Camere federali e un supplente permanente per ogni membro.

Nella Commissione delle finanze del Consiglio nazionale è usanza attenersi ai seguenti principi:

La nomina dei supplenti della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale nella DelFin ha luogo *mutatis mutandis* conformemente al disciplinamento dell'articolo 15 del Regolamento del Consiglio nazionale.

I seggi sono occupati d'intesa fra i gruppi parlamentari.

Nella Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati è usanza che i seggi siano occupati d'intesa fra i gruppi parlamentari.⁷

b) Durata del mandato e supplenza

I membri della DelFin e i loro supplenti sono nominati per un quadriennio.

Se uno dei membri è impossibilitato a partecipare a una seduta, egli è rappresentato dal suo supplente.⁸

In caso di vacanza, il supplente assume i compiti finché la Commissione interessata ha nominato un sostituto.

c) Rapporto e informazione

Al più tardi in aprile la DelFin fa annualmente rapporto alle Commissioni delle finanze sulla sua attività di vigilanza.

Nel corso del secondo semestre i membri della DelFin fanno oralmente rapporto intermedio alla Commissione delle finanze sulle proprie constatazioni importanti. Se lo ritiene necessario, nel corso dell'anno la DelFin può presentare rapporti supplementari.

La DelFin presenta alle Commissioni delle finanze una proposta (art. 51 cpv. 4 LParl), se intende inoltrare alle Camere proposte o interventi.

5.2 Coordinamento con gli altri organi

La Commissione delle finanze di ogni Camera coordina le proprie attività con quelle delle commissioni della stessa Camera e delle delegazioni.

La segreteria assicura il coordinamento costante con le segreterie delle altre commissioni e delegazioni. In caso di conflitti di competenze decidono i presidenti degli organi interessati.

a) Coordinamento con le Commissioni della gestione

Le Commissioni delle finanze informano le Commissioni della gestione sulle proprie conoscenze in materia di alta vigilanza finanziaria. Possono tenere sedute comuni con le Commissioni della gestione.⁹

b) Coordinamento con le altre commissioni

Le Commissioni delle finanze possono fornire alle altre commissioni indicazioni di natura finanziaria nel loro settore di compiti.

⁷ Cfr. n. 1 dei Principi d'azione della DelFin.

⁸ Cfr. n. 1.2 dei Principi d'azione della DelFin.

⁹ Cfr. art. 49 cpv. 3 LParl

Le Commissioni delle finanze si coordinano con le commissioni competenti dell'esame preliminare di un progetto per il quale vogliono redigere un corapporto per assicurarsi di poterlo trasmettere prima della deliberazione di dettaglio.

c) **Coordinamento con la Delegazione delle finanze**

Le Commissioni delle finanze possono chiedere alla DelFin di approfondire questioni che riguardano la gestione finanziaria. Dal canto suo, la DelFin può chiedere alle Commissioni delle finanze di esaminare determinati oggetti.

La DelFin può sottoporre alle Commissioni delle finanze raccomandazioni o proposte per l'esame del preventivo o del consuntivo.

d) **Coordinamento con il Controllo federale delle finanze**

Le Commissioni delle finanze possono coinvolgere il Controllo federale delle finanze (CDF) nei negoziati relativi al preventivo e al consuntivo e nella trattazione di singoli crediti.¹⁰ Se lo ritengono necessario possono coinvolgere il CDF anche per altri oggetti.

Il direttore del Controllo delle finanze può partecipare alle sedute plenarie della Commissione delle finanze. La sua presenza alle sedute sul consuntivo è obbligatoria.

La sottocommissione può invitare il CDF a partecipare alle visite informative con una sua rappresentanza.

6 Confidenzialità, tutela del segreto e informazione

6.1 Confidenzialità e tutela del segreto

I membri tutelano la confidenzialità delle deliberazioni in seno alle Commissioni.

Per garantire la tutela del segreto (art. 150 cpv. 3 LParl), le Commissioni adottano provvedimenti adeguati (art. 153 cpv. 5 LParl).

Per la tutela del segreto e la confidenzialità si applicano le Direttive delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze del 12 dicembre 2019.

6.2 Rapporto e informazione

Una volta all'anno le Commissioni informano oralmente la propria Camera sui risultati principali della loro attività in occasione della seduta sul consuntivo.

Ne informano il pubblico. Fatta salva una decisione di diverso tenore della Commissione, il presidente informa il pubblico.

7 Segreteria

Le Commissioni delle finanze sono sostenute sotto il profilo scientifico e amministrativo dalla Segreteria delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

Interlocutori della Segreteria sono i presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni.

¹⁰ Cfr. art. 7 cpv. 2 LCF

50a

Per quanto possibile la Segreteria mette a disposizione la documentazione relativa agli oggetti trattati nel corso di una seduta due settimane prima di quest'ultima.

Per ragioni d'efficienza e di riduzione dei costi la Segreteria contribuisce a ridurre il consumo di carta.

Per quanto possibile la documentazione della Segreteria è messa a disposizione in tedesco e francese.